



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 43

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dal sig. Luigi Fontanella.

Data 10.3.2015

L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di marzo, nella sede Comunale, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUEL, con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA l'istanza presentata dall'avv. Marco Dimita in nome e per conto del sig. Luigi Fontanella in data 18.1.2012 ed assunta in data 19.1.2012 al numero di protocollo 389/I , con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di euro 1.125,72 e derivante per euro 600,00 dalla somma riconosciuta con il verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al Giudice di Pace di Terracina in data 18.2.2004 e per la restante parte composta da interessi e spese di atti di precetto del 21.6.2007, 19.10.2007 e 13.2.2008;

CONSIDERATO che gli atti di precetto notificati sono divenuti inefficaci ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile in quanto nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione e che pertanto le relative spese restano a carico dell'intimante (*cf. ex multis: Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 8298/2011*);

VISTA la nota 345 del 5.2.2015 con cui questa Commissione ha comunicato al creditore l'avvio del procedimento per l'esclusione dalla massa passiva del debito derivante dagli atti di precetto;

RITENUTO che occorre procedere all'esclusione della massa passiva delle suddette spese per atto di precetto;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;


- 1) di non ammettere alla massa passiva il credito per spese di atti di precetto del 21.6.2007, 19.10.2007 e 13.2.2008 vantato dall'avv. Marco Dimita in nome e per conto del sig. Luigi Fontanella nei confronti del Comune di Terracina in quanto insussistente per intervenuta inefficacia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del Codice di Procedura Civile, degli stessi atti di precetto;
- 2) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito di euro 600,00, oltre interessi, di cui al verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al Giudice di Pace di Terracina in data 18.2.2004;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al responsabile del settore Affari Legali, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria nei prescritti termini di legge.


Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 20 MAR 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 20 MAR 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTITUTO DI CONTABILITÀ
(00146) (06/49992111/002)


LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

